

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ETNA SERVICE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA CONTE DI TORINO
79

Numero REA: CT - 311149

Codice fiscale: 04659460879

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2009 - Statuto completo	2
--	---

Prot. elettr. documento : 6329 - Tipo documento :Atto

Allegato "A"

Rep. 32032

Racc.12543

"STATUTO"

"Cooperativa Sociale Etna Service".

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una cooperativa sociale che agirà sotto

la denominazione: "Cooperativa Sociale ETNA SERVICE".

Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 2519

C.C., la società adotta, in quanto compatibili, le

norme sulla società a responsabilità limitata.

La società è una cooperativa a mutualità prevalente di

diritto, ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del C.C.,

di con cer to con quanto disposto dall'art. 111-septies

del le nor me attuative del C.C., e dell'ulteriore nor-

mati va vi gente in materia di cooperative e di coopera-

tive so cia li in particolare.

Articolo 2

La cooperativa ha sede legale in Catania in Via Leuca-

tia, 5.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasfe-

rimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3

La società ha durata sino al 31/12/2050. E' compito dell'assemblea straordinaria stabilirne un'eventuale proroga come anticiparne lo scioglimento.

Titolo II

SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO

ARTICOLO 4)

La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 1), lettere a) e b), della Legge n. 381 del 08/11/1991 unitamente a quanto indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 116 del 08/11/1996. Per il raggiungimento di tali scopi mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro; le prestazioni dei soci cooperatori in favore della società, nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto eventualmente stabilito da apposito regolamento interno, potranno avvenire nella forma del lavoro subordinato oppure in forma di lavoro autonomo, lavoro a progetto, collaborazione non occasionale o in

qualsiasi altra forma prevista dalle normative vigenti,
secondo quanto previsto dall'art.6 Legge 142 del 3
apri le 2001.

La cooperativa è retta da scopo mutualistico e svolge
la propria attività senza fini di speculazione privata.
La cooperativa al fine di rendere più efficace la pro-
pria azione, con deliberazione dell'assemblea dei soci,
potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresen-
tanza, di assistenza e tutela del movimento cooperati-
vo.

La cooperativa:

- si avvale, nello svolgimento della propria attività
degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività,
delle prestazioni lavorative dei soci. Al riguardo i
soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto
societario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma
subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previ-
ste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma con-
sentita dalla legislazione in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative
dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento
approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142 e successive modifiche e/o integrazioni,
che sarà approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

La cooperativa, retta dai principi e dal metodo della mutualità, senza finalità speculative si propone di concorrere ad un corretto ed armonico sviluppo delle attività produttive nel territorio e la creazione di nuovi sbocchi lavorativi.

La cooperativa ha per oggetto:

1. La prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicap anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
2. La creazione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico degli utenti;
3. L'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per disadattati;
4. La costituzione e la gestione di servizi di accompagnamento, trasporto, lettura, aiuto domestico per non vedenti ed handicappati in genere; assistenza socio-sanitaria ed igienico-personale per bambini in età scolare e prescolare, anche avvalendosi di convenzioni con Enti pubblici e Privati;

5. L'assistenza ai soggetti portatori handicap, volta alla integrazione della vita sociale;
6. La creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi di vita associata;
7. La promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasione di svago agli utenti ed alle loro famiglie;
8. Di prestare assistenza medica, generica e specialistica, a mezzo di professionisti adottando modalità paritarie per i soggetti portatori di handicap;
9. Di istituire un consultorio per i problemi di pertinenza del soggetto portatore di handicap;
10. L'orientamento professionale del portatore di handicap ed il suo inserimento nelle istituzioni di qualificazione di aggiornamento del personale operante nel settore;
11. Iniziativa informativa-formativa, rivolta a tutti i cittadini e specialmente ai genitori sul significato socio-culturale dell'inserimento dei portatori di handicap in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze, tecnico-scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero degli handicap;
12. La creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psico pedagogico anche in for-

ma domiciliare alle famiglie per attuare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e particolare;

13. L'istituzione e la gestione dei servizi residenziali di tipo familiare, consistenti in comunità-alloggio, case-famiglia, e/o altre strutture residenziali, dotate di personale in possesso di idonea specializzazione, finalizzati a creare convivenza fra portatori di handicap privi, anche temporaneamente, di idonea sistemazione familiare naturale e/o affidataria e di un ambiente di vita adeguato;

14. L'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle cause e sulle conseguenze degli handicap, anche in ordine alla prevenzione degli stati invalidanti, prima e durante la gestazione, il parto, il periodo prenatale, e nelle varie fasi di sviluppo bio-fisico e psico-sociale;

15. L'Istituzione di un servizio di aiuto personale in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche o sensoriali, ai soggetti portatori di handicap, che per la qualità delle proprie capacità fisico-psico-sociale, la cui gravità non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;

16. La rimozione sistemica delle cause sociali che contribuiscono al processo di emarginazione dei porta-

tori di handicap;

17. La sensibilizzazione e l'educazione della popolazione e delle forze interessate in modo da far diventare il problema dei soggetti portatori di handicap una questione sociale che riguardi tutta la comunità sociale;

18. Gli interventi coordinati dalle équipes pluridisciplinari;

19. La fruizione dei servizi per la promozione culturale e la educazione permanente di cui all'Art. 10 della L.R. 2 gennaio 1979 n. 1, da parte dei soggetti portatori di handicap;

20. Il mantenimento delle persone anziane; il reinserimento delle persone anziane nel nucleo familiare; il reinserimento delle persone anziane nel normale ambiente di vita;

21. La promozione e il sostegno di una rete di servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenza, atto a riequilibrare i piani di zona, così come previsto dalla Legge 328/2000;

22. Lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;

23. L'assicurazione agli utenti della libera scelta

dei servizi e delle partecipazione alla loro gestione;

la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi

delle persone anziane;

24. La formazione e l'aggiornamento del personale;

l'utilizzo del volontariato; l'assistenza domiciliare;

l'assistenza abitativa; la realizzazione dei soggiorni
climatici marini, montani e termali;

25. La realizzazione di centri di incontro per le at-
tività culturali e del tempo libero; la realizzazione
di case-albergo, case-protette e comunità alloggio;

26. L'assistenza socio-sanitaria; la realizzazione di
una rete di servizi per l'assistenza economica; la pre-
stazione dell'assistenza e della cura agli anziani an-
che a domicilio o presso ospedali, case di cura, case
di riposo e luoghi di villeggiatura;

27. La creazione di impianti polivalenti per la cultu-
ra e la ricreazione degli anziani;

28. L'attuazione di servizi di refezione e di ristora-
zione a servizio di case albergo per anziano, per han-
dicappati, case protette, comunità alloggio, scuole,
comuni, enti pubblici e privati;

29. La gestione di case di riposo ed altre strutture
residenziali, anche solo diurne, in favore di minori,
inabili anziani, come previsto da leggi vigenti o ema-
nando;

30. La istituzione di un consultorio per i problemi di pertinenza medica sociale e psicologica che interessino gli utenti; prestare assistenza medica, generica e specialistica, adottando nel caso di persone anziane o handicappate, modalità particolari; istituire un servizio di Telesoccorso e/o assistenza medica ambulatoriale e domiciliare che possa dare un idoneo contributo per intensificare prestazioni nei giorni festivi e nelle ore notturne; svolgere attività paramediche;

31. La gestione di asili nido, di scuole di ogni ordine e grado, di corsi di formazione professionale e di centri educativi, riabilitativi a carattere ambulatoriale nonché dei servizi ausiliari di collegamento;

32. La prestazione, anche a domicilio e presso centri di attività sportiva, di assistenza ed orientamento a bambini ed a giovani con lo scopo di garantire la cura, la salvaguardia avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;

33. L'assistenza e la cura dei bambini volte all'integrazione della vita sociale;

34. Svolgere attività di formazione professionale e orientamento nei vari settori;

35. La gestione di servizi per la prevenzione la cura e la riabilitazione del disagio e della devianza mino-

rile e dei giovani afflitti dalla tossicodipendenza;

36. la realizzazione di iniziative che consentano il contatto tra la scuola e l'ambiente rurale per contribuire a diffondere la conoscenza e l'amore per la natura fra i giovani; guidare comitive in visite organizzate per la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico ed ambientale;

37. Il disbrigo di pratiche a favore di Enti pubblici e privati ed in favore di soggetti in stato di bisogno;

38. La realizzazione di servizi, inerenti alla cura, tutela classificazione, salvaguardia, difesa, valorizzazione, diffusione dei beni culturali ed ambientali, come musei, biblioteche, archivi, pinacoteche, monumenti architettonici, zone archeologiche, parchi naturali, riserve faunistiche, boschi, zone e località di interesse storico-culturale-paesaggistico e turistico;

39. Realizzazione di strumenti tiflotecnici e tiflodattici (libri braille, large print, elettronico, registrato ecc) nonché tridimensionali per la percezione aptica a favore dei minorati della vista

40. Organizzazione e realizzazione di laboratori di vario tipo, a favore di portatori di handicap e/o a fini di integrazione sociale e scolastica

41. La gestione di beni e servizi intesi alla valoriz-

zazione degli sport e alla realizzazione di attività agonistiche e sportive di gruppo o individuali, in palestre, campi attrezzati per i vari sport, piscine etc., nonché la preparazione fisica, atletica e sportiva a qualsiasi livello e aperta a tutte le età mediante personale specializzato;

42. L'attuazione e la gestione di servizi intesi alla salvaguardia del patrimonio socio culturale dell'ambiente, attraverso l'organizzazione di mostre, feste popolaristiche e di qualsiasi natura e soprattutto di una compagnia teatrale;

43. La realizzazione di servizi di pulizia e disinfezione di immobili, di centri abitati e periferie, di discarica e di centri commerciali, di edifici pubblici e privati, di qualsiasi uso, nonché la loro custodia e salvaguardia;

44. L'istituzione, la realizzazione e/o la gestione di strutture finalizzate all'ospitalità, all'accudimento, all'assistenza sanitaria all'educazione degli animali;

45. L'inserimento sociale, riabilitativo e rieducativo di portatori di sofferenze psichiche, attraverso la gestione in regime di day hospital, di attività, di iniziative e servizi socio-educativi riabilitativi, assistenziali, ricreativi e formativi impre-

ditoriali;

46. Attività di sostegno e recupero scolastico ed extra-scolastico per l'individuo normodotato, portatore di handicap, in stato di svantaggio socio-culturale e/o a rischio di devianze, per il suo reinserimento nella società. A favore di tali soggetti la società potrà effettuare anche iniziative di informazione ed orientamento e corsi professionali di qualunque genere e tipo, anche in convenzione, con rilascio di attestato, per far conoscere le possibili alternative scolastiche o professionali, dopo la scuola dell'obbligo; nonché attività formative destinate a insegnanti e operatori sociali, da attuare attraverso training specifici e momenti di incontro sulle progettazioni educative; attività "in rete", in collegamento con servizi e organizzazioni presenti sul territorio per valorizzare le risorse già esistenti, consulenza ed assistenza ad Enti (Scuole, Comuni, Province, Regioni, ecc.) per la progettazione e la realizzazione, in funzione di particolari esigenze, di attività di natura analoga a quella sopra elencata a favore dei detti soggetti svantaggiati;

47. Prestazioni specialistiche di tipo infermieristico, di terapia fisica e di riabilitazione, anche a domicilio, ivi compreso il trasporto dei pazienti an-

ziani, portatori di handicap e motulesi;

48. Gestione di poliambulatori, Day Hospital, piscine e similari, centri riabilitativi per soggetti handicappati, neurolesi e normali, sia in regime privato che in convenzione, e gestione di altre attività attinenti alle precedenti.

49. Servizi di Telediagnostica, Telesoccorso e Teleassistenza, e gestione di centri di medicina fisica e riabilitativa, nonché stipulare con Enti Pubblici e Privati l'organizzazione o la gestione di servizi coordinati per tutte le attività socio assistenziali e sanitarie e di pronto intervento domiciliare.

50. Istituzione e gestione di centri informagiovani e svolgimento di censimenti;

51. Gestione di spazi di verde pubblico forestale e privato, nonché attività di decoro urbano;

52. Manutenzione di istituti scolastici, ivi compreso l'adeguamento a norme di igiene e sicurezza;

53. Attività di custodia e vigilanza, anche armata, in conto terzi, di edifici pubblici e privati;

54. Gestione di servizi di pubblica utilità sociale e di interesse generale;

55. Gestione di lavoro interinale;

56. Gestione di parcheggi pubblici e privati;

57. Realizzare e/o gestire centri cucina per la prepa-

razione, il confezionamento e la distribuzione di pasti caldi o la gestione di buoni pasto. Servizi di mensa e somministrazione rivolti a soggetti disagiati, corsi di alfabetizzazione e di formazione volti all'inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro di immigrati, anche extracomunitari, nomadi e rifugiati. Promuovere e gestire attività quali mense comunitarie per refezioni scolastiche e per comunità;

58. Effettuare il trasporto di persone inferme con autoambulanza e con l'utilizzo di personale medico e paramedico;

59. Effettuare qualsiasi tipo di trasporto di persone nell'ambito turistico e di linea urbana ed interurbana mediante l'acquisto e/o la gestione di pullman, bus, minibus, autovetture, campers, roulotte, natanti, nonché effettuare il servizio di linea in concessione. I servizi verranno effettuati conformemente alle leggi che regolano il settore dei trasporti e del turismo;

60. Assumere appalti e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la distribuzione di bollette ENEL - TELECOM - ENTE ACQUEDOTTO - METANO ecc., effettuare servizi di disbrigo pratiche e certificati, consegna plichi;

61. Gestione di complessi turistici e alberghieri;

62. Realizzare e/o gestire per conto terzi o per conto

proprio centri residenziali aventi anche per oggetto lo sviluppo della ricettività turistica alberghiera e agriturismo, mediante la realizzazione e/o la gestione di impianti, campi e palestre per uso sportivo e terapeutico ed in genere di impianti e campi per la pratica di qualsiasi attività sportiva, compresi campi, terreni e percorsi per gare ippiche e per maneggio cavalli;

63. Svolgere l'attività di trasformazione agro-alimentare di surgelazione, di imbottigliamento, di inscatolamento e di conservazione di prodotti agricoli freschi e secchi, e di commercializzazione di quanto sopra detto;

64. Prendere in affitto e/o amministrare immobili e/o patrimoni immobiliari in genere al fine di intraprendere iniziative imprenditoriali per la realizzazione degli scopi sociali;

65. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e liquidi urbani, industriali, di scorte e scarti di lavorazione industriale anche nel settore nucleare ed ospedaliero; la costruzione e la gestione di pubbliche discariche, impianti di riciclaggio ed inceneritori dei suddetti rifiuti o scarti con raccolta differenziata; interrare e conservare scorie non distruttibili, il tutto a norma di leg-

gi vigenti e future;

66. Svolgere attività di facchinaggio, trasporto e quant'altro;

67. Gestire depuratori per lo smaltimento di acque reflue, il tutto pur avvalendosi di imprese appositamente iscritte nei relativi albi.

68. Promuovere e contribuire alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico culturale nonché migliore fruibilità e accessibilità dello stesso.

69. Favorire l'integrazione socio - economico - culturale di soggetti immigrati ed extracomunitari, attraverso qualsiasi attività idonea a raggiungere tale obiettivo, nonché promuovere azioni di orientamento, informazione ed assistenza in favore dei soggetti (di cui sopra), con riguardo alle donne ed ai minori vittime di violenza fisica, psicologica e/o maltrattamenti.

70. Promuovere qualsiasi attività ed iniziative in favore di individui siciliani emigrati.

71. Di collaborare con Enti Pubblici e Privati al fine di:

- attuazione della "mission" della programmazione comunitaria 2007/2013
- una diversa gestione dei servizi, in grado di soddisfare maggiormente le aspettative dei cittadini;

- potenziamento degli strumenti che garantiscano più sicurezza nel lavoro, nelle imprese pubbliche e private, attraverso azioni amministrative e proposte legislative;
- interventi idonei per prevenire e/o contrastare la disoccupazione, puntando all'incremento di opportunità lavorative;
- tutela della salute in rapporto al miglioramento della salubrità dell'ambiente.

Per la realizzazione di quanto sopra la Cooperativa può ricevere contributi, finanziamenti, e partecipazioni da parte di Enti Pubblici e privati, attraverso il conferimento al patrimonio o capitale di tali soggetti e/o il versamento di quote di adesione periodiche.

Per raggiungere gli scopi prefissati la cooperativa potrà, inoltre, avvalersi delle provvidenze e contribuzioni stabiliti dallo Stato, da Enti locali, Enti pubblici e/o privati ed organismi sovranazionali a cui partecipa l'Italia, anche tramite leggi che riguardano l'occupazione giovanile, femminile e di persone svantaggiate.

La società, al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, non in via prevalente e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 106 e 113 del T.U.B (Decreto legislativo n.385/93) e delle leggi

n.1 e n.197 del 1991 potrà inoltre partecipare a gare di appalto locali e/o nazionali pubbliche e/o private e compiere tutti gli atti e le operazioni di natura industriale, commerciale e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la possibilità di stipulare mutui, perseguire qualsiasi forma di copertura assicurativa, concedere garanzie di qualsiasi genere ed in particolare iscrizioni ipotecarie, nonchè fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi.

Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs.n.58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare) nonchè compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

Articolo 5

Per il raggiungimento degli scopi proposti la cooperativa potrà inoltre svolgere le attività di cui appres-

so, sia in Italia sia all'Estero (con particolare attenzione alla Comunità europea e al resto dell'Europa), per conto proprio e/o per conto di terzi, creando o servendosi di qualsiasi mezzo e/o struttura già esistenti (anche presso terzi) ritenuta idonea per il raggiungimento dello scopo, e precisamente:

- l'organizzazione dei servizi e mezzi per la ricerca e analisi di mercato in tutti i settori imprenditoriali (economici, finanziari, assicurativi, commerciali, industriali, turistici, alberghieri, professionali e quant'altro);
- l'assistenza per le opportune strategie di mercato e promozionali a supporto di altre aziende da organizzarsi in aree determinate anche mediante la ricerca, la selezione, la eventuale qualificazione e/o specializzazione di personale dipendente e/o collaboratore per determinate mansioni da svolgere;
- l'organizzazione e l'esecuzione di corsi di formazione per la specializzazione professionale in tutti i settori tecnici e commerciali anche in collaborazione e supporto ad altre aziende;
- la gestione, l'assistenza tecnica, la consulenza ed elaborazione dei dati e dei programmi informatici in generale, nonchè la realizzazione di sistemi di supporto all'organizzazione aziendale mediante gli strumenti

informatici e telematici per la formazione delle procedure di elaborazione dei dati, comprese la programmazione e le applicazioni, per conto di terzi, del software applicativo.

La cooperativa potrà altresì per il raggiungimento dello scopo sociale, effettuare ogni forma di pubblicità consentita utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili quali: la carta stampata, la stampa quotidiana e periodica, la radio, la televisione via cavo e via etere e quant'altro disponibile o che la scienza e la tecnica metteranno a disposizione.

La cooperativa potrà avvalersi, altresì della collaborazione di personale proprio dipendente e/o di collaboratori esterni, di aziende con personale specializzato ovvero di liberi professionisti per tutte quelle mansioni ritenute opportune.

Potrà altresì promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine, richiedere fidi a istituti di credito e/o banche e assumere le eventuali obbligazioni cambiarie.

Titolo III

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA

Articolo 6

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, redatti ai sensi dell'art 6 della L. 142/2001, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO IV

SOCI

Articolo 7 - NUMERO E REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 CC.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero dei so-

ci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone fisiche che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono diventare soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Articolo 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a)- se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridi-

ca, la denominazione dell'ente, la sede, l'oggetto sociale e il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza;

b)- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c)- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d)- l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e)- l'obbligo di osservare rigorosamente le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e le deliberazioni sociali;

f)- la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sull'ammissione della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni,

motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della più vicina successiva convocazione.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori, ai fini dell'ammissione, devono tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- dell'eventuale documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con ri-

guardo all'ammissione di nuovi soci, ed alla richiesta ed eventuale accettazione di dimissioni di soci.

Articolo 9 - DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi e amministrativi previsti dalla legge.

In particolare, spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Articolo 10 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente

statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne immediata annotazione nel predetto libro.

Articolo 11 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso infruttuosamente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso alla clausola arbitrale di cui

all'art. 39 del presente atto.

Articolo 12 - ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Gli amministratori, ove ne ricorrano i presupposti di legge, possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 12 bis - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale Categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro for-

mazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare i limiti di cinque anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al venti per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristor-

ni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci e non può concorrere a determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del c.c..

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al pro-

prio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli e dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

Articolo 13 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative, dalle norme sulle società a responsabilità limitata ovvero, in caso di superamento dei limiti di cui al 2° comma dell'art. 2519 c.c., dalle norme sulle società per azioni, in quanto compatibili.

In particolare, sono causa di recesso:

- la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art 2545 octies);
- il trasferimento della residenza del socio in un Co-

mune, Provincia, Regione diverso da quello/a in cui la cooperativa svolge la propria attività;

- la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune, Provincia, Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale e deve essere esercitato con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata.

Se sussistono o non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e, in caso di rigetto motivato, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto entro i sessanta giorni successivi.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo;

- lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la risoluzione del rapporto mutualistico in corso.

Articolo 14 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- 1) - per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) - per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio, di imprese che per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio di attività sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) - per interdizione, inabilitazione, condanna del socio a una pena che comporta la sua interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) - per il fallimento del socio e per tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Il socio può proporre opposizione contro il provvedimento di esclusione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, attivando le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico.

Articolo 15 - MORTE DEL SOCIO

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Articolo 16 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 17 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso la cooperativa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione o il rim-

borso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V - PATRIMONIO E MUTUALITA'

Articolo 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25 (venticinque) ciascuna;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.22 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) dal fondo di riserva speciale formato con le somme eventualmente versate dai soci a titolo di sovrapprezzo;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

Articolo 19 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto secondo il disposto dell'art 2514 c.c.:

- a) - è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) - in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 20 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo di euro 25 secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti al momento della sottoscrizione.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite

massimo previsto dalla legge.

Le quote sono indivisibili.

Articolo 21 - BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio in conformità della legge.

Articolo 22 - UTILI

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.

12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (o nella diversa misura stabilita dalla Legge) degli utili netti annui nel rispetto delle modalità stabilite dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordi-

naria indivisibile ex Legge 904/77.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera a), e b) venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera d).

Le riserve non sono comunque mai ripartibili fra i soci.

Articolo 23 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci

Articoli 24 - STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge tempo per tem-

po vigente, compresa quella contenuta nella legge 31 gennaio 1992, n 59 in quanto compatibile.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) - diritti patrimoniali o anche amministrativi;
- b) - unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere sino a un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

TITOLO VI - DECISIONI DEI SOCI ASSEMBLEA

Articolo 25 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Articolo 26 - CONVOCAZIONE

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o avviso consegnato a mano (e controfirmato per ricevuta dal destinatario) o avviso inviato per fax o per e-mail.

Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma diversificata.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere affisso anche presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle predette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o

rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Tuttavia in quest'ultima ipotesi, dovrà darsi immediata comunicazione delle deliberazioni assunte ai sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, ovvero dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 27 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 28 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO
Possono intervenire in assemblea con il diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo avere ricevuto l'intimazione scritta da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota.

Articolo 29 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve in-

dicare il nome del rappresentante, il giorno dell'adunanza e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di due altri soci.

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Articolo 30 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori durano in carica alternativamente, a tempo indeterminato o per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e, in quest'ultimo caso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La durata a tempo determinato diventa obbligatoria nel caso in cui la normativa di riferimento diventi quella della società per azioni e, in tal caso, si dovrà immediatamente provvedere a nomina o conferma a tempo determinato.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di di-

ritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione. Ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore a un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Articolo 31 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente quando a ciò non provvede direttamente l'assemblea; può nominare anche uno o più vice presidenti e un segretario, quest'ultimo anche in via permanente e può essere estraneo alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviare almeno due giorni prima.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, in difetto di convocazione formale, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono essere verbalizzate con la sottoscrizione del segretario e del presidente.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione ritenute lesive dei loro diritti.

Articolo 32 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nell'ipotesi che venga a cessare anche uno solo degli amministratori, tutto il consiglio decade automaticamente.

Articolo 33 - POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Gli stessi poteri spettano all'amministratore unico in caso di sua nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri conferiti, possono nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti specificandone i poteri.

Articolo 34 - DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente a uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due a un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato in via permanente, o, altrimenti, un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Articolo 35 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza consiglio di amministrazione in via tra loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla dichiarazione di nomina.

Articolo 36 - RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori

e, se nominati, dei sindaci e del revisore contabile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO VIII - CONTROLLO

Articolo 37 - CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

I soci che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Articolo 38 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Al superamento delle condizioni poste dal 2° e 3° comma dell'art. 2477 c.c., verrà nominato il Collegio Sindacale con decisione dei soci.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea, che ne nomina contemporaneamente, il Presidente.

Contestualmente l'assemblea elegge altresì due Sindaci Supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue riunioni.

Tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a. coloro che siano legati alla cooperativa da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza e di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - b. i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;
 - c. coloro a carico dei quali si sia verificata l'interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;
 - d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della cooperativa, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
- I Sindaci Effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-

la loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

Il compenso dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale viene fissato dall'assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

Oltre che per uno dei motivi indicati al precedente comma 4, decade di diritto dalla carica il sindaco che venga cancellato o sospeso dal registro dei Revisore Contabili o che, senza giustificato motivo, non sia presente a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, ovvero a più di dieci riunioni, anche non consecutive, nel corso di ciascun mandato, o a più di due adunanze dell'assemblea nel corso di ciascun mandato.

Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente del Collegio Sindacale, che ne dà immediata comunicazione al sindaco interessato e convoca, nei successivi quindici giorni, il Collegio Sindacale per la sua sostituzione ai sensi del comma seguente. Se la decadenza riguarda il Presidente del Collegio, la comunicazione e la convocazione sono effettuate dal sindaco più anziano di età.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi

sindaci restano in carico fino alla prima assemblea, che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se viene a mancare il Presidente, la presidenza è assunta fino alla prima assemblea dal sindaco più anziano di età. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea perchè provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Essi sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità contro i sindaci è promossa dall'assemblea o dai soci, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile,

sostituendo, per quanto riguarda l'assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi dei sindaci, tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 38 bis - COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle Leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del comitato esecutivo e dell'assemblea.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli in-

tervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 38 ter - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato a scelta dall'assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

a. i sindaci della Cooperativa o delle società da questa controllate o di quelle sottoposte a comune controllo;

b. coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate e che la controllano o a quelle a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia dichiarato il fallimento;

d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Cooperativa, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eserci-

zio della carica.

Il soggetto incaricato del controllo contabile:

- a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
- c. riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;
- d. può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
- e. scambia tempestivamente con il Collegio Sindacale le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;

f. documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa.

Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della verità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.

L'azione di responsabilità contro il soggetto incaricato del controllo contabile è promossa dall'assemblea o dai soci, entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile, sostituendo, per quando riguarda l'assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi del soggetto inca-

ricato del controllo contabile; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis comma 3 del Codice Civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale ove questo sia nominato.

TITOLO IX - CONTROVERSIE

Art. 39 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da entrambe le parti, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dall'incarico ricevuto. Nel caso in cui le parti non trovino l'accordo comune, l'arbitro sarà nominato, entro lo stesso termine sopra indicato, dal Responsabile territoriale dell'Associazione di tutela e rappresentanza, cui aderisce la cooperativa. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligen-

te, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto ed equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO X - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Articolo 40 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non com-

pete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di più liquidatori, le regole di funzionamento del collegio anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 41 - DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art 2514 lettera d) c.c.."

Firmato

Daniela La Porta n.q.